



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 agosto 2007 (31.08)
(OR. en)**

12481/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0167(CNS)**

ASIM 59

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	10 agosto 2007
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007)466 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.8.2007
COM(2007)466 definitivo

2007/0167(CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce una rete europea sulle migrazioni

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007)1062}

RELAZIONE

1. Contesto e obiettivo della proposta

Fin dal 1994, nella sua prima comunicazione sulle politiche di immigrazione e di asilo¹, la Commissione europea ha insistito sull'opportunità di creare un dispositivo per monitorare in dettaglio i flussi migratori a livello dell'Unione. In seguito a tale comunicazione, nel 1996 si è proceduto a uno studio di fattibilità².

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999 e dopo il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre di quell'anno, l'Unione europea si è impegnata a sviluppare una politica comune di immigrazione e di asilo per garantire una gestione più efficace dei flussi migratori verso l'UE. Aspetti rilevanti di questa politica sono l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, il partenariato con i paesi di origine, un'impostazione equilibrata della gestione dei flussi migratori e lo sviluppo di un regime comune europeo di asilo.

Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo di Laeken del dicembre 2001 invitava la Commissione a sviluppare "un sistema europeo di scambio di informazioni sull'asilo, la migrazione e i paesi d'origine". Per rispondere all'esigenza di una maggiore e migliore informazione sulle questioni migratorie, è stato introdotto un nuovo articolo nel bilancio 2002 delle Comunità europee, il 18 03 05 (ex B5-814) come progetto pilota per istituire un "Osservatorio europeo dei flussi migratori" e migliorare gli scambi di dati statistici in materia di asilo e immigrazione. A causa di ritardi di attuazione, le attività finanziate dal bilancio 2002 sono iniziate in realtà nel 2003 e da allora è rimasto uno scarto di un anno fra l'imputazione in bilancio e l'anno di esecuzione. Il progetto, che ha poi preso il nome di "Rete europea sulle migrazioni", si è protratto come azione preparatoria dal 2003 fino al 2006 (linea di bilancio 2005).

Al Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 i capi di Stato e di governo hanno riconosciuto "*l'importanza del monitoraggio e delle analisi del fenomeno pluridimensionale della migrazione*" e si sono compiaciuti dell'istituzione di una rete europea in materia di migrazione, affermando che avrebbero esaminato la possibilità di istituire in futuro una struttura permanente.

Approvato dal Consiglio europeo del novembre 2004, il programma dell'Aia prende le mosse dal programma di Tampere per proporre nuove misure in materia di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. A fronte dello sviluppo in corso della politica europea di immigrazione e di asilo, il programma dell'Aia evidenzia l'importanza di "*rafforzare la raccolta, la fornitura, lo scambio e l'utilizzo efficace di informazioni e dati aggiornati*" sui vari fenomeni migratori, e la necessità di armonizzare i dati e le informazioni a livello di Stati membri.

Lo sviluppo continuo, dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, di politiche comuni europee in materia di migrazione e asilo esige il sostegno di informazioni e dati comparabili, affidabili e oggettivi, a livello europeo e nazionale. Politiche comuni dirette a una migliore gestione delle migrazioni presuppongono analisi comuni del fenomeno migratorio. I

¹ COM(94)23 – Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche d'immigrazione e di asilo.

² 1996 Feasibility Study for a European Migration Observatory

responsabili politici, a livello dell'Unione e dei singoli Stati membri, continuano ad avvertire un notevole bisogno di informazioni in materia di migrazione e politica d'asilo; questo fabbisogno, già evidenziato nello studio di fattibilità del 1996, è stato confermato dalla valutazione sul funzionamento della REM del 2005³, e la struttura futura della rete dovrà contribuire a soddisfarlo.

Anzitutto, nonostante la massa ingente di informazioni prodotte su numerosi aspetti dei fenomeni migratori su scala internazionale, queste informazioni non sono facilmente accessibili, giacché sono disperse e non centralizzate. Un unico nucleo centrale di riferimento, preposto a filtrare e sintetizzare queste informazioni, risulterebbe pertanto estremamente utile per le istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, per i responsabili politici e per la stessa opinione pubblica.

In secondo luogo, né a livello nazionale né a livello dell'Unione si dispone di un volume sufficiente di informazioni affidabili, comparabili e aggiornate, o di analisi sull'evolversi della situazione giuridica e politica in materia di asilo e di migrazione. Scarseggiano anche informazioni comparabili sugli effetti delle politiche europee e nazionali in questo campo. Sempre più l'Unione e gli Stati membri hanno poi bisogno di ottenere risposte rapide su questioni specifiche connesse con i fenomeni migratori e con la politica di asilo. Per colmare queste lacune sarebbe necessario allestire una struttura particolare, in grado di ramificarsi in tutti gli Stati membri, contestualmente a un certo grado di coordinamento centrale.

Un terzo problema di rilievo è dato dall'assenza di dati statistici esatti, aggiornati e comparabili in materia di migrazione e di asilo. La proposta di un regolamento relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e protezione internazionale⁴, adottata di recente dalla Commissione, affronta questo aspetto, ma l'esigenza di analisi comparate di questi dati statistici continuerà a esistere.

Per agevolare il varo iniziale dell'azione preparatoria/pilota REM è stato adottato un approccio graduale bottom-up, istituendo anzitutto una rete di punti di contatto nazionali. Designati dagli Stati membri, questi punti di contatto sono al centro delle attività della REM e si occupano di documentazione, analisi e ricerca. A loro volta è previsto che istituiscano reti nazionali di partner che contribuiranno con i loro pareri e le loro conoscenze ai vari argomenti in discussione. La direzione generale della Commissione europea "Libertà, sicurezza e giustizia" ha monitorato lo sviluppo globale della REM con l'assistenza di un gruppo di coordinamento scientifico e amministrativo, selezionato con una procedura di gara aperta.

Data la necessità di proseguire e di intensificare le attività della REM per disporre, come dal programma dell'Aia, di informazioni e dati aggiornati sui vari fenomeni migratori e contribuire a un processo politico e decisionale più informato nell'evoluzione attuale della politica europea di immigrazione e di asilo, l'intenzione ora è quella di formalizzare la REM proponendo l'adozione di uno strumento giuridico appropriato (decisione del Consiglio basata sull'articolo 66 del trattato CE). Si propone in effetti di mantenere molti degli elementi della struttura esistente, pur introducendo alcune importanti modifiche per migliorarne il funzionamento. La decisione del Consiglio definirà gli elementi principali necessari per le attività della REM, ossia obiettivi, compiti, struttura, sistema di scambio di informazioni, modalità di finanziamento e relazioni con altri organi.

³ "Valutazione delle attività della rete europea sulle migrazioni", 2005.

⁴ COM(2005)375.

2. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La REM attuale ha operato dapprima come progetto pilota, quindi come azione preparatoria finanziata da una specifica linea del bilancio comunitario (18 03 05 (ex B5-814))⁵, senza richiedere una base giuridica vera e propria. Secondo l'articolo 49, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁶, le azioni preparatorie non possono durare più di tre anni. Pertanto, per continuare le attività la REM deve avere una base giuridica.

3. Consultazione

Per raccogliere il parere delle parti interessate sul futuro della REM, il 28 novembre 2005 la Commissione ha adottato un "Libro verde relativo al futuro della rete europea sulle migrazioni"⁷ che, basandosi su una valutazione del funzionamento della REM nel periodo preparatorio, ne ha esaminato aspetti come il mandato e la struttura futura.

Il Libro verde ha avviato una consultazione pubblica, durata fino al 28 gennaio 2006, e ricevuto 32 contributi, metà dei quali dagli Stati membri e il resto dagli attuali punti di contatto nazionali, dalle autorità federali e regionali degli Stati membri e da altre istituzioni, specie universitarie⁸.

Il 6 aprile 2006 si è tenuta a Bruxelles un'audizione di esperti selezionati sul futuro della rete durante la quale la Commissione ha presentato le conclusioni principali della consultazione pubblica e diversi esperti hanno parlato del mandato e della struttura futura della REM.

La consultazione pubblica e l'audizione di esperti sono la prova dell'ampio consenso esistente sulla necessità di continuare le attività della REM sviluppandone il mandato e la struttura attuali.

Da ultimo, la Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri sul futuro della REM in due occasioni (29 aprile 2005 e 20 giugno 2006) in sede di comitato per l'immigrazione e l'asilo. Gli Stati membri hanno sostenuto, in entrambe le occasioni, l'intenzione della Commissione di formalizzare la REM.

4. Sintesi dell'azione proposta

Obiettivo principale della proposta è formalizzare la rete europea sulle migrazioni e conferirle una base giuridica adeguata che ne descriva gli obiettivi, le funzioni, la struttura e altri elementi importanti per il suo funzionamento come le modalità di finanziamento e l'istituzione di un sistema di scambio di informazioni aperto al pubblico.

⁵ Vedi il bilancio 2003, titolo B5-8, Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

⁶ GU L 248 del 16 settembre 2002.

⁷ COM(2005)606.

⁸ Tutti i documenti attinenti alla consultazione pubblica, inclusi i contributi delle parti interessate, sono consultabili in rete:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/emn/news_contributions_emn_en.htm

Obiettivo

La proposta descrive l'**obiettivo della REM**: soddisfare le esigenze di informazione sulla migrazione e sull'asilo delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell'intento di sostenere il processo politico e decisionale nell'Unione europea in questi settori.

Attività

Per raggiungere l'obiettivo citato, la REM dovrebbe svolgere un numero di **attività**, descritte all'articolo 2, paragrafo 2: raccogliere da una varietà di fonti, e scambiare, dati e informazioni esistenti aggiornate; svolgere l'analisi di tali dati e informazioni; pubblicare rapporti; creare e mantenere un sistema di scambio di informazioni basato su Internet; cooperare con altri organi competenti europei e internazionali.

Struttura

La REM è composta dai punti di contatto nazionali, designati dagli Stati membri, e **dalla Commissione europea**.

Per una partecipazione attiva degli Stati membri e l'orientamento strategico della REM è istituito un **comitato direttivo** composto da rappresentanti dei singoli Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo.

Il comitato direttivo:

- partecipa all'elaborazione del programma annuale di attività della REM;
- esamina i progressi della REM, formulando all'occorrenza raccomandazioni per le azioni necessarie;
- presenta, almeno una volta l'anno, un rapporto sullo stato delle attività della REM e sulle conclusioni principali dei suoi studi, a uso di tutte le istituzioni europee;
- individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altri enti competenti per l'asilo e l'immigrazione;
- consiglia e aiuta i punti di contatto nazionali su come migliorare le operazioni.

I **punti di contatto nazionali** devono presentare un certo numero di requisiti: competenze in materia di asilo e migrazione; conoscenze IT e relative apparecchiature; capacità di instaurare meccanismi di cooperazione e di comunicazione di rete con altre organizzazioni e entità nazionali; capacità di lavorare e scrivere in una seconda lingua ufficiale delle istituzioni europee.

Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da punto di contatto nazionale e deve comporsi di almeno tre esperti. Uno di questi esperti – il coordinatore nazionale del punto nazionale di contatto – dovrà essere un funzionario o altro dipendente dell'entità designata. Gli altri esperti possono appartenere alla struttura ovvero ad altre organizzazioni nazionali e internazionali basate nello Stato membro, pubbliche o private.

I punti di contatto nazionali preparano rapporti nazionali, contribuiscono con i dati nazionali al sistema di scambio di informazioni della REM, sviluppano la capacità di indirizzare domande specifiche ad altri punti di contatto nazionali e di rispondere rapidamente alle richieste da questi stessi rivolte, stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni composta da una molteplicità di organizzazioni e persone fisiche attive nel settore della migrazione e dell'asilo, anche in relazione al lavoro, all'istruzione e alle relazioni esterne/allo sviluppo, che rappresentino tutte le parti interessate.

Competerà alla Commissione:

- provvedere al coordinamento generale della REM;
- adottare il programma annuale di attività della REM;
- un rappresentante della Commissione sarà membro del comitato direttivo e lo presiederà, assistito da due esperti scientifici nominati dalla Commissione;
- assicurarsi che le attività della REM riflettano le priorità politiche della Comunità nel settore dell'immigrazione e dell'asilo;
- designare un fornitore di servizi che assisterà la Commissione nella gestione quotidiana della REM e relativo sistema di scambio di informazioni. La Commissione sorveglierà le attività del fornitore di servizi, stabilendone chiaramente le responsabilità e i metodi di lavoro e se del caso implicando strettamente gruppi di lavoro dei punti di contatto nazionali affinché collaborino con il fornitore di servizi per particolari attività;
- garantire che i punti di contatto nazionali siano in grado di svolgere i rispettivi compiti. La Commissione verificherà in particolare che i punti di contatto nazionali proposti dagli Stati membri presentino tutti i requisiti necessari e suggerirà al comitato direttivo gli opportuni provvedimenti qualora ravvisi persistenti lacune nell'operato di un punto di contatto nazionale che possano avere ripercussioni negative sulle attività della REM;
- erogare sovvenzioni di funzionamento e cofinanziare i programmi di lavoro annuali dei punti di contatto nazionali che soddisfano tutti i requisiti necessari.

La designazione di un fornitore di servizi che assista la Commissione è giustificata dalla tecnicità di alcune funzioni di coordinamento, come installare il sistema informatico e il sito Internet e redigere rapporti di sintesi, e dalla complessità di garantire un'adeguata cooperazione fra i 26 punti di contatto nazionali.

Sistema di scambio di informazioni e studi

È essenziale che la REM divulghi largamente le informazioni che produce sotto forma di studi e rapporti avvalendosi dei mezzi tecnologici più avanzati, compreso l'uso di un apposito sito web. A gestire il **sistema di scambio di informazioni** è il fornitore di servizi che assisterà la Commissione, sotto il controllo della stessa. Il sistema è aperto al pubblico e in linea di massima le informazioni sono accessibili a tutti; con alcune eccezioni dovute al carattere sensibile/riservato delle informazioni comunicate dai membri della REM.

Il sistema di scambio di informazioni conterrà fra l'altro gli **studi e i rapporti** approntati dalla REM, un thesaurus sull'immigrazione e l'asilo e una base dati della legislazione nazionale e comunitaria in questi settori.

Finanziamento

Le risorse di bilancio necessarie per il funzionamento della REM saranno iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. Tali risorse cofinanzieranno (fino all'80%) i costi ammissibili dei punti di contatto nazionali e provvederanno ai costi sostenuti dal fornitore di servizi, più altre spese derivanti dalla valutazione, dalle attività speciali e dal sostegno ai neoistituiti punti di contatto nazionali. L'autorità di bilancio autorizzerà gli stanziamenti annui disponibili nei limiti del quadro finanziario che prevede stanziamenti a favore della REM per 59,7 milioni di euro sul periodo 2007-2013. Non saranno tuttavia usati i 3 milioni di euro stanziati per il 2007 visto che la REM dovrebbe essere operativa soltanto dal 1° gennaio 2008. Per il periodo 2008-2013 sono pertanto previsti stanziamenti per 56,7 milioni di euro. A quel punto non sussisterà più lo scarto di un anno fra l'imputazione in bilancio e l'anno di esecuzione.

Comperà alla Commissione erogare sovvenzioni ai punti di contatto nazionali che presentino i requisiti necessari e stabilire un rapporto contrattuale con il fornitore di servizi.

La valutazione d'impatto e la scheda finanziaria legislativa contengono maggiori informazioni sul finanziamento della REM.

5. Base giuridica

La decisione del Consiglio è basata sull'articolo 66 del trattato CE. A decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi del protocollo relativo all'articolo 67 del trattato di Nizza, per adottare queste misure il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo.

L'articolo 66 del trattato CE riguarda la cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri in una serie di materie, compresi l'asilo e l'immigrazione, nonché tra tali servizi e la Commissione. Le amministrazioni degli Stati membri svolgeranno un ruolo importante designando i punti di contatto nazionali e partecipando al comitato direttivo. Poiché molti dei punti di contatto nazionali saranno con buone probabilità enti governativi, sarà certamente alto il coinvolgimento delle amministrazioni nazionali nel funzionamento della REM. Per questi motivi è stato scelto l'articolo 66 TCE come base giuridica della proposta.

Il titolo IV del trattato CE non si applica al Regno Unito né all'Irlanda, salvo se questi Stati membri decidono altrimenti secondo la procedura di cui al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati. Il titolo IV non si applica nemmeno alla Danimarca in virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati.

6. Sussidiarietà

La proposta rientra nel contesto dell'istituzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, voluta dai trattati e rafforzata dai Consigli europei di Tampere e di Bruxelles (programma dell'Aia). Più specificamente, la misura è diretta a riunire autorità, accademici, ricercatori e altri attori competenti di migrazione e asilo negli Stati membri affinché forniscano alla Comunità, ai suoi Stati membri e all'opinione pubblica informazioni oggettive, affidabili e comparabili sulla situazione della migrazione e dell'asilo a livello europeo e nazionale. Poiché l'obiettivo di migliorare la cooperazione e produrre dati e analisi su base europea non può essere realizzato dagli Stati membri da soli, è necessario l'intervento della Comunità. L'obiettivo della decisione proposta è migliorare in modo coordinato e uniforme in tutta l'Unione i meccanismi di informazione attinenti a tutti i fenomeni migratori.

7. Proporzionalità

La proposta si limita a migliorare la cooperazione fra amministrazioni nazionali e altre organizzazioni attive nei settori dell'immigrazione e dell'asilo affinché la Comunità, i suoi Stati membri e l'opinione pubblica dispongano di informazioni oggettive, affidabili e comparabili sulla situazione della migrazione e dell'asilo a livello europeo e nazionale. È stata prescelta una struttura basata sulla rete per mantenere una struttura federata e garantire una rappresentanza equa di tutti gli Stati membri.

La presente proposta si limita a stabilire le misure minime necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti e non va al di là di quanto necessario a tale scopo, fermi restando i meccanismi e le strutture di cooperazione esistenti.

8. Rapporti della REM con altri strumenti/strutture di scambio di informazioni in materia di migrazione e asilo

L'obiettivo primario della REM è fornire alla Comunità, ai suoi Stati membri e ai cittadini informazioni oggettive, affidabili e comparabili sulla situazione della migrazione e dell'asilo a livello europeo e nazionale nell'intento di sostenere il processo politico e decisionale nell'Unione europea in questi settori. Ciò comporta evidentemente attività di ricerca e analisi, di sensibilizzazione ai fenomeni migratori in tutti i loro aspetti, di divulgazione fra i responsabili politici e il pubblico di dati, rapporti e studi utilizzabili come base per un dibattito informato sull'asilo e la migrazione.

La REM non sarà l'unico strumento/struttura comunitaria finalizzata a raccogliere e scambiare informazioni sulla migrazione e l'asilo. Tuttavia, rispetto ad altri strumenti/strutture come ICONet, l'Agenzia per i diritti fondamentali (compresa la rete RAXEN), Eurostat, il CIRSFI, le cellule nazionali di contatto in materia di integrazione o il meccanismo d'informazione reciproca, la REM presenta un numero di caratteristiche che le conferiscono un profilo unico riassumibile nei seguenti tre aspetti:

- un'ampia gamma di compiti;
- l'importanza attribuita all'analisi e ai legami con i circuiti accademici;
- la vasta diffusione dei suoi lavori (tra i cittadini come tra i responsabili politici).

La Commissione cercherà, nella misura del possibile, di creare sinergie e evitare sovrapposizioni fra le attività della REM e quelle di altri strumenti e strutture. A questo scopo la Commissione si avvarrà della sua capacità di proporre il programma annuale di attività della REM conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

L'allegato 1 alla valutazione d'impatto contiene informazioni più dettagliate sulle differenze fra la REM e gli altri strumenti e strutture connessi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce una rete europea sulle migrazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione⁹,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁰,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹²,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2003 la Commissione ha deciso un'azione preparatoria triennale per istituire una rete europea sulle migrazioni¹³ nell'intento di fornire alla Comunità e ai suoi Stati membri dati oggettivi, affidabili e aggiornati sull'immigrazione.
- (2) Il Consiglio europeo, al vertice di Salonicco del giugno 2003, vista l'importanza del monitoraggio e delle analisi del fenomeno pluridimensionale della migrazione, si è detto compiaciuto nelle sue conclusioni¹⁴ dell'istituzione della REM sostenendo che avrebbe esaminato la possibilità di istituire in futuro una struttura permanente.
- (3) Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato un programma pluriennale, il cosiddetto programma dell'Aia¹⁵, inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia, che sollecita lo sviluppo della seconda fase di una politica comune in materia di asilo, migrazione e frontiere iniziata il 1° maggio 2004, basata in particolare su una più stretta cooperazione pratica fra gli Stati membri e un migliore scambio di informazioni. Il programma dell'Aia riconosce che "L'attuale sviluppo della politica europea in materia di asilo e migrazione dovrebbe basarsi su un'analisi comune del fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti. È di massima importanza rafforzare la

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ Di seguito REM.

¹⁴ Documento del Consiglio 11638/03.

¹⁵ Documento del Consiglio 14292/1/04 REV 1

raccolta, la fornitura, lo scambio e l'utilizzo efficace di informazioni e dati aggiornati su tutti gli sviluppi pertinenti.”

- (4) Per raccogliere il parere delle parti interessate sul futuro della REM, il 28 novembre 2005 la Commissione ha adottato un “Libro verde relativo al futuro della rete europea sulle migrazioni”¹⁶ che, basandosi su una valutazione del funzionamento della REM nei primi anni del periodo preparatorio, ne ha esaminato aspetti come il mandato e la struttura futura.
- (5) Dalla consultazione pubblica è emerso che molte delle parti interessate sono favorevoli a proseguire e intensificare le attività della REM e a mantenerne l’obiettivo iniziale, quello cioè di fornire informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili in materia di migrazione e asilo. È altresì emerso che molte parti interessate sono favorevoli a mantenere il legame della REM con la Commissione.
- (6) La REM dovrebbe evitare doppioni con le attività degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie all’ampia gamma dei suoi compiti, all’importanza che attribuisce all’analisi, ai legami con i circuiti accademici e alla vasta diffusione dei suoi lavori.
- (7) Per raggiungere i suoi obiettivi la REM necessita del sostegno di un punto di contatto nazionale in ciascuno Stato membro. È opportuno che le attività dei punti di contatto nazionali siano coordinate a livello comunitario dalla Commissione con l’assistenza di un fornitore di servizi che disponga delle competenze necessarie per organizzare le attività di routine della REM e relativo sistema di scambio di informazioni.
- (8) Perché i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dell’asilo, è auspicabile che comportino quanto meno tre esperti che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri o da altre organizzazioni.
- (9) Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell’asilo, fra cui università, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate.
- (10) È opportuno che a impartire l’orientamento strategico della REM sia un comitato direttivo, che partecipi anche alla preparazione del programma annuale di attività.
- (11) Per la più ampia divulgazione possibile delle informazioni prodotte sotto forma di studi e rapporti, la REM dovrebbe avvalersi dei mezzi tecnologici più avanzati, compreso l’uso di un apposito sito web.
- (12) Se necessario a conseguire i suoi scopi, la REM dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dell’asilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrerà fare attenzione che si instauri un buon livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia.

¹⁶ COM (2005) 606.

- (13) La REM dovrà essere cofinanziata con sovvenzioni della Commissione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002¹⁷.
- (14) Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della REM, occorre tenere conto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁸ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁹.
- (15) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

È istituita una rete europea sulle migrazioni (di seguito "REM").

È obiettivo della REM soddisfare l'esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, sulla migrazione e sull'asilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell'intento di sostenere il processo politico e decisionale nell'Unione europea in questi settori.

Articolo 2

Compiti

Per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1, la REM:

- a) raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate da una varietà di fonti, anche accademiche;
- b) analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile;

¹⁷ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

¹⁸ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- c) sviluppa metodi per migliorare la comparabilità, l'oggettività e l'affidabilità dei dati a livello comunitario stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle informazioni e lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie;
- d) pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell'asilo nella Comunità e nei suoi Stati membri;
- e) crea e mantiene un sistema di scambio di informazioni basato su Internet che dia accesso a documenti e pubblicazioni pertinenti nel settore della migrazione e dell'asilo;
- f) si fa conoscere permettendo l'accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori;
- g) coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti europei e internazionali.

Articolo 3

Composizione

La REM è composta:

- (a) dai punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri;
- (b) dalla Commissione.

Articolo 4

Comitato direttivo

1. La REM è diretta da un comitato direttivo composto da un rappresentante per Stato membro, un rappresentante del Parlamento europeo e un rappresentante della Commissione assistito da due esperti.

Il rappresentante della Commissione funge da presidente del comitato direttivo.

Ogni membro del comitato direttivo ha diritto a un voto, compreso il presidente. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

2. Il comitato direttivo:
 - a) partecipa all'elaborazione del programma annuale di attività della REM, sulla base di un progetto del presidente;
 - b) esamina i progressi della REM, formulando all'occorrenza raccomandazioni per le azioni necessarie;

- c) presenta, almeno una volta l'anno, un rapporto di sintesi sullo stato delle attività della REM e sulle conclusioni principali dei suoi studi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;
 - d) individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture competenti per l'asilo e l'immigrazione e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, di cui all'articolo 10;
 - e) offre consulenza ai punti di contatto nazionali su come migliorare le operazioni e li aiuta a prendere gli opportuni provvedimenti qualora ravvisi persistenti lacune nell'operato di un punto di contatto nazionale che possano avere ripercussioni negative sulle attività della REM.
3. Il comitato direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno.

Esso adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Punti di contatto nazionali

1. Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da punto di contatto nazionale.
- Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata; Gli altri esperti possono appartenere alla struttura ovvero ad altre organizzazioni nazionali e internazionali basate nello Stato membro, pubbliche o private.
2. Ciascun punto di contatto nazionale possiede collettivamente:
- a) competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica;
 - b) conoscenze IT e relative apparecchiature;
 - c) capacità di instaurare meccanismi di cooperazione e di comunicazione di rete con altre organizzazioni e entità nazionali;
 - d) capacità di collaborare a livello europeo;
 - e) capacità di lavorare e scrivere in una lingua ufficiale delle istituzioni europee diversa dalla lingua o dalle lingue dello Stato membro in cui ha sede.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e i recapiti completi degli esperti che compongono i punti di contatto nazionali e specificano come questi rispondano ai requisiti di cui alle lettere da a) a e).

3. I punti di contatto nazionali svolgono i compiti della REM a livello nazionale; in particolare,
 - a) preparano rapporti nazionali, compresi i rapporti di cui all'articolo 9;
 - b) contribuiscono con i dati nazionali al sistema di scambio di informazioni della rete di cui all'articolo 8;
 - c) sviluppano la capacità di indirizzare domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente alle richieste da questi rivolte;
 - d) stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni composta da una molteplicità di organizzazioni e persone fisiche attive nel settore della migrazione e dell'asilo che rappresentino tutte le parti interessate. I membri della rete nazionale sulle migrazioni possono essere invitati a contribuire alle attività della REM, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9.
4. Gli esperti del punto di contatto nazionale si incontrano regolarmente per esaminarne i lavori, anche, se appropriato, con i membri della rispettiva rete nazionale di cui al paragrafo 3, lettera d), in particolare per scambiare informazioni sulle attività presenti e future.

Articolo 6

Coordinamento

1. La Commissione sovrintende ai lavori della REM e si assicura che questi riflettano opportunamente le priorità politiche della Comunità nel settore dell'immigrazione e dell'asilo.
2. Assiste la Commissione nell'organizzare i lavori della REM un fornitore di servizi selezionato con procedura di appalto, il quale deve rispondere ai requisiti stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2 e a ogni altro requisito definito dalla Commissione.
Con il controllo della Commissione, il fornitore di servizi svolge in particolare i seguenti compiti:
 - (a) organizza le attività quotidiane della REM;
 - (b) instaura e gestisce il sistema di scambio di informazioni della rete di cui all'articolo 8;
 - (c) coordina il contributo dei punti di contatto nazionali;
 - (d) prepara le riunioni di cui all'articolo 7;
 - (e) prepara le raccolte e le sintesi dei rapporti e degli studi di cui all'articolo 9.

3. Previa consultazione del comitato direttivo e dei punti di contatto nazionali, la Commissione adotta, nei limiti dell'obiettivo generale e dei compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attività della REM. Il programma specifica gli obiettivi e le priorità tematiche. La Commissione controlla l'esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della REM.
4. Consultato il comitato direttivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), la Commissione prende gli opportuni provvedimenti in base alle convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 5.
5. Con decisione di finanziamento a norma dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, la Commissione determina, sulla base del programma annuale di attività della REM, gli importi indicativi disponibili per le sovvenzioni e i contratti.

La Commissione eroga sovvenzioni di funzionamento ai punti di contatto nazionali che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sulla base delle singole domande di sovvenzione che avranno presentato. Il tasso massimo di cofinanziamento comunitario è fissato all'80% del totale dei costi ammissibili.

Le sovvenzioni non hanno, in caso di rinnovo, carattere regressivo in forza dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002.

Articolo 7

Riunioni

1. La REM si riunisce almeno cinque volte l'anno.
2. Ogni punto di contatto nazionale è rappresentato alle riunioni della REM da almeno uno dei suoi esperti. Partecipano alla riunione tre esperti massimo per ciascun punto di contatto nazionale.
3. Indice e presiede le riunioni della REM un rappresentante della Commissione.
4. Obiettivo delle riunioni periodiche è:
 - a) fare in modo che i punti di contatto nazionali scambino conoscenze e esperienza, specie sul funzionamento della REM;
 - b) esaminare i progressi della REM, in particolare la preparazione dei rapporti e degli studi di cui all'articolo 9;
 - c) scambiare dati e pareri in particolare sulla struttura, sull'organizzazione, sul contenuto delle informazioni disponibili di cui all'articolo 8, e sul relativo accesso;
 - d) fornire una piattaforma per discutere i problemi pratici e giuridici degli Stati membri nel settore della migrazione e dell'asilo, in particolare le domande specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c);

- e) consultarsi con i punti di contatto nazionali per lo sviluppo del programma annuale di attività della REM di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
5. Possono essere invitate alle riunioni persone fisiche e strutture che non siano membri della REM ma la cui presenza sia considerata necessaria. Possono anche essere organizzate riunioni congiunte con altre reti o organizzazioni.

Articolo 8

Sistema di scambio di informazioni

1. È istituito, in conformità delle disposizioni del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web.
2. Il contenuto del sistema di scambio di informazioni è di norma pubblico.
L'accesso a informazioni riservate può essere limitato alla sola REM.
3. Il sistema di scambio di informazioni comprende almeno i seguenti elementi:
 - a) accesso alla legislazione comunitaria e nazionale, alla giurisprudenza e alle politiche nei settori della migrazione e dell'asilo, nonché ai regimi di immigrazione specifici per categorie particolari di migranti;
 - b) una funzione per le domande specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c);
 - c) un thesaurus sull'immigrazione e l'asilo;
 - d) accesso diretto a tutte le pubblicazioni della REM, ai rapporti e agli studi di cui all'articolo 9, e un notiziario periodico;
 - e) una mailbox accessibile da un apposito sito web cui il pubblico possa inviare domande riguardanti le questioni della migrazione e dell'asilo rientranti nei compiti della REM;
 - f) un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nei settori della migrazione e dell'asilo.
1. Per agevolare l'accesso alle informazioni citate al paragrafo 3 la REM può, all'occorrenza, aggiungere link verso altri siti nei quali figurino le informazioni originali.
2. L'apposito sito web agevola l'accesso a iniziative analoghe di informazione pubblica in settori connessi, e ai siti contenenti informazioni sulla situazione della migrazione e dell'asilo negli Stati membri e nei paesi terzi.

Articolo 9

Rapporti e studi

1. I punti di contatto nazionali presentano ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell'asilo nei rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi politici e dati statistici.
2. Nell'ambito del programma annuale di attività ogni punto di contatto nazionale prepara altri studi su aspetti specifici della migrazione e dell'asilo, necessari per sostenere il processo politico e decisionale.

Articolo 10

Cooperazione con altre strutture

1. La REM coopera con strutture degli Stati membri o dei paesi terzi competenti in materia di migrazione e asilo, fra cui le organizzazioni internazionali.
2. Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 1, fra cui l'eventuale conclusione di accordi da parte della Commissione a nome della Comunità, sono subordinate all'approvazione del comitato direttivo.

Articolo 11

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nella presente decisione sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 12

Esecuzione del bilancio

La Commissione dà attuazione al finanziamento comunitario conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002.

Articolo 13

Revisione

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale un rapporto sullo sviluppo della REM. Il rapporto è accompagnato, se del caso, da proposte di modifica della decisione.

Articolo 14

Notifica delle informazioni di base della REM

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni richieste all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 15

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Il presente documento accompagna e integra la relazione della proposta legislativa. Pertanto andrebbe compilato evitando, per quanto possibile, di ripetere le informazioni già contenute nella relazione, senza tuttavia pregiudicarne la leggibilità. Prima di compilare la scheda, si consiglia di consultare gli Orientamenti che sono stati redatti per fornire indicazioni e precisazioni sulle voci sotto riportate.

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Politica di immigrazione e di asilo

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

18 03 05 - Osservatorio europeo dei flussi migratori

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Durata dell'azione: dal 2008 in poi. L'impatto finanziario è stimato soltanto per il periodo finanziario 2008-2013.

3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
18 03 05	Spese non obblig.	Stanz. dissoci.20	No	No	No	n. 3A

²⁰ Stanziamenti dissociati (SD).

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
---------------	------------	--	--------	-------	-------	-------	-------	---------------	--------

Spese operative²¹

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	6,500	8,800	10,100	10,300	10,500	10,500	56,700
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	3,250	7,650	9,450	10,200	10,400	10,500	51,450

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento²²

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c							
---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	6,500	8,800	10,100	10,300	10,500	10,500	56,700
Stanziamenti di pagamento		b+c	3,250	7,650	9,450	10,200	10,400	10,500	51,450

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento²³

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	1,404
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e							

²¹ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

²² Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

²³ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane	a+c +d+ e	6,734	9,034	10,334	10,534	10,734	10,734	58,104
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane	b+c +d+ e	3,484	7,884	9,684	10,434	10,634	10,734	52,854

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
26 Stati membri (esclusa la Danimarca). Gli importi includono il cofinanziamento di tutti e 26 gli Stati membri.	f	1,175	1,669	1,944	1,986	1,986	1,986	10,751
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a+c +d+ e+f	7,909	10,703	12,278	12,520	12,720	12,720	68,850

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale²⁴ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

²⁴ Unti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione							
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] 25		
	a) Entrate in valore assoluto									
	b) Variazione delle entrate	Δ								

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane	2	2	2	2	2	2

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Rafforzare la raccolta, la fornitura, lo scambio e l'utilizzo efficace di informazioni e dati aggiornati su tutti gli sviluppi pertinenti.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Obiettivo della misura proposta è il collegamento in rete di autorità, accademici, ricercatori e altri attori competenti di migrazione e asilo negli Stati membri affinché forniscano alla Comunità, ai suoi Stati membri e ai cittadini informazioni oggettive, affidabili e comparabili sulla situazione della migrazione e dell'asilo a livello europeo e nazionale. Poiché l'obiettivo di migliorare la cooperazione e produrre dati e ricerca su base europea non può essere realizzato dagli Stati membri da soli, è necessario l'intervento della Comunità.

Le sinergie e i rapporti con altre iniziative, reti ecc. sono illustrati nella relazione e nella valutazione d'impatto.

²⁵ e la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

5.3. **Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

L'obiettivo della proposta è creare una struttura che possa fornire alla Comunità, ai suoi Stati membri e ai cittadini informazioni oggettive, affidabili e comparabili sulla situazione in materia di migrazione e asilo a livello europeo e nazionale. La proposta istituisce pertanto una rete composta dalla Commissione e dai punti di contatto nazionali in ciascuno Stato membro, cui compete svolgere i compiti della rete descritti all'articolo 2, paragrafo 2 della proposta e conseguire i risultati elencati nella sezione 4 della valutazione d'impatto.

Le risorse allocate alla rete devono provvedere a due obiettivi operativi principali: sostegno diretto ai punti di contatto nazionali e sostegno delle altre attività della rete, le quali comprendono:

- i costi di coordinamento
- i costi di valutazione
- una riserva attività speciali/imprevisti legati ai settori di attività della REM
- relazioni con altre strutture
- sostegno specifico ai neoistituiti punti di contatto nazionali nei primi anni di attuazione dell'azione

La tabella nella sezione 8.1 descrive l'onere finanziario degli obiettivi citati sopra.

5.4. **Modalità di attuazione (dati indicativi)**

Indicare di seguito la scelta delle modalità²⁶ di attuazione:

X ***Gestione centralizzata***

X diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

²⁶ Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

- Gestione concorrente o decentrata***
 - con Stati membri
 - con paesi terzi
- Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

Osservazioni:

Le risorse di bilancio necessarie per il funzionamento della rete saranno iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. Tali risorse cofinanzieranno i costi dei punti di contatto nazionali e provvederanno ai costi del fornitore di servizi selezionato per assistere la Commissione nelle sue funzioni di coordinamento, più altre spese comprendenti valutazione, attività speciali e sostegno ai neoistituiti punti di contatto nazionali. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario.

Competerà alla Commissione erogare sovvenzioni ai punti di contatto nazionali che presentino i requisiti necessari e stabilire un rapporto contrattuale con il fornitore di servizi selezionato per assistere la Commissione nelle sue funzioni di coordinamento e altri fornitori di servizi.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Uno dei compiti del comitato direttivo sarà esaminare i progressi della REM (articolo 4, paragrafo 5, lettera b)). Il sistema di controllo sarà quindi di tipo continuo. In questo contesto la Commissione svolgerà un ruolo importante in quanto "*controlla l'esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della REM*" (articolo 6, paragrafo 3).

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La DG JLS ha commissionato una valutazione dell'azione preparatoria REM comprendente una valutazione ex-ante della rete futura. L'incarico è stato affidato a un fornitore di servizi (GHK – EPEC) e la valutazione finale è pervenuta ai servizi della Commissione nel luglio 2005.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Nel preparare la base giuridica si è tenuto conto delle virtù e delle carenze dell'attuale azione preparatoria REM, di cui seguono alcuni esempi:

- la proposta fa obbligo agli Stati membri di istituire punti di contatto nazionali; lo scopo di ciò è evitare che, come accade attualmente, molti Stati membri finiscano per non partecipare ai lavori della REM semplicemente perché non hanno designato il rispettivo punto di contatto (al momento la partecipazione è volontaria);
- la proposta descrive chiaramente i ruoli dei diversi attori (punti di contatto nazionali, Commissione) per evitare incertezze su chi fa cosa nella rete;
- la proposta assicura il coinvolgimento politico degli Stati membri disponendone la partecipazione al comitato direttivo. Questo impegno non sussisteva nella prima fase della REM (azione preparatoria);
- i punti di contatto nazionali dovranno rispettare una serie di requisiti e si comporranno di esperti in settori diversi in modo che ogni punto di contatto produca risultati di grande qualità.

6.2.3. *Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

La base giuridica (articolo 14) fa obbligo alla Commissione di redigere un rapporto sullo sviluppo della REM entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione, e successivamente ogni tre anni. Le risorse necessarie per la valutazione sono previste nella programmazione finanziaria.

7. **MISURE ANTIFRODE**

In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per le azioni comunitarie finanziate nell'ambito dell'azione, la nozione di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, a causa di una spesa indebita.

I contratti e le convenzioni stabiliscono in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o di suoi rappresentanti autorizzati) e l'esecuzione di controlli contabili della Corte dei conti, da effettuarsi in loco se necessario.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari²⁷

Obiettivo	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total 2008-2013
1 Sostegno e attività specifiche (non riconducibili al PCN)	1.600.000	1.825.000	2.125.000	2.150.000	2.450.000	2.450.000	12.600.000
Azione 1 Coordinatore	1.000.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	8.400.000
Azione 2 Valutazione	-	200.000	-	-	200.000	-	400.000
Azione 3 Attività connesse, studi specifici	200.000	200.000	500.000	500.000	500.000	600.000	2.500.000
Azione 4 Relazioni con altri enti	100.000	125.000	125.000	150.000	150.000	150.000	800.000
Azione 5 Sostegno ai nuovi PCNP	300.000	200.000	-	-	-	-	500.000
2 Sostegno diretto dei PNC	4.900.000	6.975.000	7.975.000	8.150.000	8.150.000	8.150.000	44.100.000
COSTI TOTALI	6.500.000	8.800.000	10.100.000	10.300.000	10.500.000	10.500.000	56.700.000

²⁷

Nell'allegato 2 della valutazione d'impatto è precisato l'uso al quale è destinato tale incremento di risorse e vengono spiegati i risultati fondamentali che giustificano gli importi concessi ai punti di contatto nazionali.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5
Funzionari o agenti temporanei ²⁸ (XX 01 01)	A*/AD	1	1	1	1	1	1
	B*, C*/AST	1	1	1	1	1	1
Personale finanziato ²⁹ con l'art. XX 01 02							
Altro personale ³⁰ finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		2	2	2	2	2	2

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Sovrintendere ai lavori della rete, controllare l'operato del fornitore di servizi selezionato per assistere la Commissione nelle sue funzioni di coordinamento, fungere da collegamento con i punti di contatto nazionali, assicurare la corretta gestione dei contratti con i membri della rete.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine.

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

²⁸ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²⁹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

³⁰ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTAL E
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ³¹							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0.216	0.216	0.216	0.216	0.216	0.216
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0.216	0.216	0.216	0.216	0.216	0.216

³¹ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

2 x 108,000 € = 216,000 €

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

n.a.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ³²							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

n.a.

³² _____
Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.